

COMUNE DI COCCAGLIO
(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile	5
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5– Autorizzazioni	5
Articolo 6- Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10– Presupposto del canone	7
Articolo 11- Soggetto passivo.....	7
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15– Dichiarazione.....	9
Articolo 16- Pagamento del canone.....	9
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	10
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21– Riduzioni	11
Articolo 22- Esenzioni	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette	14
Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 29- Riduzione del canone	16
Articolo 30- Esenzione dal canone.....	16
Articolo 31- Pagamento del canone.....	16
Articolo 32- Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 33– Disposizioni generali.....	17
Articolo 34- Funzionario Responsabile	17
Articolo 35- Tipologie di occupazioni	17
Articolo 36- Occupazioni abusive	17
Articolo 37- Domanda di occupazione	18
Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	19
Articolo 39- Obblighi del concessionario.....	19
Articolo 40- Durata dell’occupazione	20

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione	20
Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	21
Articolo 46- Classificazione delle strade.....	21
Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	21
Articolo 48 Norme particolari per spettacoli viaggianti.....	22
Articolo 49- Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 50- Passi carrabili	25
Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 52- Soggetto passivo.....	26
Articolo 53- Agevolazioni	27
Articolo 54- Esenzioni	27
Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Articolo 57- Accertamento e riscossione coattiva	28
Articolo 58- Rimborsi	28
Articolo 59- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	29
Articolo 60- Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE	29
Articolo 61- Disposizioni generali.....	29
Articolo 62- Funzionario Responsabile	35
Articolo 63- Domanda di occupazione	35
Articolo 64- Criteri per la determinazione del canone	35
Articolo 65- Classificazione delle strade.....	36
Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	36
Articolo 67- Occupazioni abusive	36
Articolo 68- Soggetto passivo.....	36
Articolo 69- Versamento del canone	36
Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva	37
Articolo 71- Rimborsi	37
Articolo 72- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	37
Articolo 73- Attività di recupero.....	38

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione è competenza del funzionario responsabile del Suap, previa acquisizione dei pareri dell'ufficio tecnico e dell'ufficio polizia locale e secondo quanto indicato nello sportello telematico polifunzionale, <https://sportellotelematico.comune.coccaglio.bs.it/> - alla voce mezzi pubblicitari;

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone

corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe².
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale. in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 15- Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al congruaggio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi per il pagamento del canone a tutti i titolari di concessioni ed autorizzazioni permanenti e temporanee ricorrenti con l'avvertimento che, in caso di disguidi che determinino il mancato recapito degli stessi, il contribuente è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione.
Il pagamento del canone deve essere effettuato, di regola, con il modello di pagamento PagoPA.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30

giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali senza maggiorazioni.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento³;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

³ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli di proprietà dell'impresa il canone è dovuto se il messaggio pubblicitario è riportato comunque più di due volte ovvero almeno un messaggio supera la superficie di mq 0,50 ed è calcolato in misura forfettaria dipendente dalla portata complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione applicando i coefficienti riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq 115 corrispondente al 79% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 31 corrispondente al 21% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Coccaglio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia

superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Per le affissioni richieste entro le 24 ore successive alla commissione od entro le 48 ore successive se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in € 30,00.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla relativa tabella deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato applicando i coefficienti riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli
 - b) per richieste di affissioni di manifesti superiori a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 25% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Coccaglio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato, di regola, con il modello di pagamento PagoPA.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio⁴.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite ai Responsabili in base alle competenze attribuite come da art. 38 seguente.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno⁵.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

⁴ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

⁵ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio tecnico comunale il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi;
 - Tagli strada, manomissioni del suolo pubblico.
2. Sono di competenza dell'Ufficio polizia locale il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - Occupazioni temporanee del suolo pubblico comprese installazioni spettacoli viaggianti (giostre, circhi, ecc..) (esclusi i pubblici esercizi ed attività commerciali in sede fissa);
 - Assegnazione dei posteggi del mercato settimanale occasionalmente liberi o comunque non assegnati (c.d. "spunta");
 - Autorizzazione passi carrai.
3. Sono di competenza dell'Ufficio SUAP il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - Occupazioni permanenti e temporanee per pubblici esercizi e per attività commerciali in sede fissa;
 - Mercato comunale.
 -

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari⁶;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, in base all'importanza delle zone, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - Categoria A – Centro abitato, così come individuato con deliberazione della Giunta Comunale di delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada;
 - Categoria B – Zona esterna al centro abitato.
2. Alle strade appartenenti alla categoria A viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla categoria A.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

⁶ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 48 Norme particolari per spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 Legge n. 337 /1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.
2. La giunta comunale individua le aree disponibili per l'installazione di tali attività.
3. Possono in ogni caso essere installate in occasione di fiere locali, festività religiose ovvero eventi e manifestazioni organizzati dal Comune attrazioni di spettacolo viaggiante collocabili al di fuori delle aree individuate come al precedente comma.
4. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n.189 recante *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*.
5. Le concessioni delle aree comunali per qualsiasi tipologia di spettacolo viaggiante sono di norma temporanee. La durata massima dell'occupazione è di 20 giorni. Eventuali proroghe al periodo prestabilito potranno essere concesse previa motivata richiesta dell'interessato.
6. Gli esercenti di attività di spettacolo viaggiante devono presentare:
 - domanda di autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico all'Ufficio di Polizia Locale, esclusivamente in forma scritta, almeno 30 giorni prima della data prevista per la festa, sagra o manifestazione, o comunque per l'occupazione;
 - domanda di autorizzazione denominata "Richiesta di licenza temporanea per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di spettacoli viaggianti", oppure in caso di manifestazione che prevede al massimo di 200 persone e viene svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio la domanda è sostituita dalla SCIA denominata "Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento", esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito portale <https://sportellotelematico.comune.coccaglio.bs.it/> almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
7. Le istanze sia per singole giostre e complessi di attrazioni che per le attività circensi potranno in ogni caso essere accolte trascorsi non meno di trenta giorni dalla fine dell'ultima concessione.
8. Nell'ipotesi di richieste concorrenti, relative alla medesima area e per il medesimo periodo, verrà applicato il criterio di anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione, a condizione che non vi siano interruzioni temporali superiori ad 1 anno.
9. In subordine, verrà data precedenza all'istanza presentata per prima e farà fede della data il timbro di ricezione al protocollo comunale.
10. All'Ufficio di Polizia locale compete l'assegnazione del posto al titolare di concessione; ha inoltre la competenza di assegnare nuovi posteggi qualora l'area sia stata o debba essere modificata per motivi di viabilità o altri motivi ritenuti necessari dall'Amministrazione comunale.

11. Qualora l'esercente che abbia ottenuto la concessione di un'area rinunci, potrà essere sostituito da altra attrazione uguale o analoga, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, previa presentazione di richiesta di occupazione suolo pubblico all'Ufficio di Polizia Locale e di istanza di domanda di autorizzazione denominata "Richiesta di licenza temporanea per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di spettacoli viaggianti al SUAP almeno cinque giorni prima dell'occupazione.
12. Sono considerate attività commerciali complementari i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop-corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
13. Le attività commerciali aventi come caratteristica la commercializzazione di dolciumi e prodotti gastronomici tipici sono assimilabili a tutti gli effetti al comparto attrazioni e pertanto soggette alla stessa disciplina ai fini dell'assegnazione ed occupazione del posto. I titolari di tali attività sono tenuti ad osservare, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.
14. I titolari delle attività complementari devono in ogni caso produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di residenza e delle autorizzazioni sanitarie, e potranno collocarsi nell'area solo se vi sarà la disponibilità e comunque previa autorizzazione ed assegnazione del posto da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.
15. I concessionari autorizzati sono soggetti ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a. ad avvenuta installazione e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, dovranno produrre:
 - certificato di collaudo statico annuale delle strutture, sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - relazione di corretto montaggio dell'attrazione sottoscritta da un tecnico abilitato o presentata dal richiedente in forma autocertificativa;
 - relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - copia della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - ricevuta di avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di canone occupazione suolo pubblico;
 - b. dovranno regolarizzare i costi di smaltimento rifiuti contattando l'Ufficio Tributi e chiedere regolare fornitura di acqua potabile presso Acque Bresciane s.r.l. (presso la sede di Rovato).
 - c. ottemperare a tutte le indicazioni circa la collocazione nell'area designata, anche per quanto attiene mezzi ed attrezzature al seguito, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Locale;
 - d. esibire l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ad ogni eventuale richiesta delle forze di polizia.
 - e. iniziare l'attività di occupazione del suolo pubblico e cessarla nelle date autorizzate, fatto salvo per gravi motivi documentabili e per particolari esigenze dovute cause di forza maggiore da segnalarsi tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale;

- f. rispettare quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del piano Comunale di Classificazione Acustica, dalle norme in materia di igiene e pubblica sicurezza;
 - g. vigilare sempre, personalmente o a mezzo di incaricato, ogni attrazione durante l'orario di apertura;
 - h. ottemperare alle disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza, mantenendo pulita e sgombra da rifiuti l'area concessa, che dovrà essere restituita nelle condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui è stata consegnata; qualora il concessionario rilevasse irregolarità o danni al momento dell'occupazione dell'area deve tempestivamente segnalare alla Polizia Locale;
 - i. esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo previsto per l'accesso allo spettacolo e/o attrazione;
16. Il concessionario è responsabile per l'attrazione, per le carovane e per gli altri mezzi necessari al trasporto nonché di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione.
17. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

Articolo 49- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area

occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria riportata nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente⁷. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - a) le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento da 101 mq. fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - b) le tariffe sono ridotte dell'80%;
 - c) in caso di occupazioni ricorrenti (almeno due eventi all'anno) è prevista un'ulteriore riduzione della tariffa del 50%.
 - d) il Canone verrà calcolato escludendo le giornate necessarie per il montaggio/smontaggio delle attrazioni;
 - e) Ulteriori riduzioni/esenzioni dovranno essere approvate di volta in volta con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 50- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento⁸.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono

⁷ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

⁸ L'articolo ripropone quanto già previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993

essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁹.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

⁹ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

Articolo 53- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
- b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive o da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;
- c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
- d) per le occupazioni realizzate nell'ambito dell'attività edilizia;
- e) per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni e fino a 30 giorni (-20%);
- f) per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni (-60%).
- g) per le occupazioni ricorrenti (almeno fino a due eventi nel corso dell'anno) (-50%)

Articolo 54- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili in genere;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la

ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

p) Le occupazioni esentate con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente dedicato..
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 59- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento¹⁰.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 60- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone non supera l'importo di € 5,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì, ed è disciplinato dal regolamento comunale approvato con delibera C.C. n.38 del 21/12/2016 ed in particolare dai seguenti paragrafi:

2.1- Tipologia dei mercati

Sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati:

- mercato con frequenza settimanale nella giornata di mercoledì.

2.2 Giorni e orario di svolgimento

Il mercato di Coccaglio si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 7 alle ore 13:00.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione di Natale, Capodanno e

¹⁰ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

Pasqua per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

2.3 Localizzazione e articolazione del mercato

Il mercato si svolge in P.zza Europa, nell'area delimitata dalla planimetria allegata.

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie complessiva pari a mq. 2400, dei quali mq. 1.252, sono riservati alla vendita.

Il numero complessivo dei posteggi è pari a 32.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore giallo):

n. 10 posteggi; mq. 415 identificati coi numeri 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14;

- area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore rosso): *n. 20 posteggi; mq. 788 identificati coi numeri 9-13 dal 15 al 32;*

- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde): *n. 2 posteggi; mq. 49 identificati coi numeri 1-11;*

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 6 metri.

Tra banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri.

Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente per l'autoveicolo utilizzato, l'operatore ha diritto a che venga ampliata, previa autorizzazione del Comune, o, se ciò non è possibile, che gli venga concesso un altro posteggio.

2.4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 6.30 e comunque non oltre le ore 7.30 per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 7.45 alle ore 8.00.

Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.

L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature entro le ore 14.00.

Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature; le strutture di copertura potranno sporgere verso l'esterno per non oltre 50 centimetri rispetto all'area autorizzata del posteggio, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area.

2.5 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

2.6 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non assegnati in concessione, sono assegnati giornalmente entro le ore 8.00 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
- maggior numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro

delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato (una sola volta anteriormente alla prima partecipazione) la richiesta di partecipazione alla spunta attraverso la procedura indicata sul portale comunale;
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

2.7- Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 6.30 e devono essere posizionati correttamente entro le ore 7.30.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio .

A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato per anno solare).

2.8 Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

Per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari è possibile modificare il giorno di svolgimento, la localizzazione o il numero dei posteggi del mercato; le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge.

Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

2.9 Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Nello svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, vanno rispettate le seguente disposizioni:

- a) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- b) rispetto della superficie assegnata in concessione;
- c) divieto di occupare ulteriore spazio rispetto a quello autorizzato per il posteggio;
- d) obbligo di mantenere le strutture di copertura del banco di vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- e) divieto di far sporgere le strutture di copertura di oltre 50 cm rispetto all'area di vendita;
- f) divieto di appendere merci ai margini delle strutture di copertura sporgenti oltre la superficie autorizzata;
- g) divieto di esporre la merce in vendita sulla sede stradale;
- h) obbligo di lasciare uno spazio libero di minimo 50 cm tra banchi contigui;
- i) divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- j) divieto di danneggiare il suolo, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo;
- k) obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate dal Comune;
- l) esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo e attestazione annuale) in originale;
- m) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi.

2.10 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

2.11 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- a) rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze e archiviare la documentazione giustificativa;
- c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- d) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, e inserirli in un'apposita graduatoria;
- e) verificare i pagamenti degli spuntisti;
- f) predisporre una relazione annuale della gestione.

2.12 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati ai produttori agricoli n.2 posteggi

identificati coi numeri 1 e 11.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
- stagionalità dei prodotti.

Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato.

2.13 – Operatori che vendono merci usate

In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

2.14 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

La durata della concessione è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) l.r. 6/2010, in anni 12;

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

2.15 – Carta di esercizio e attestazione

La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di vidimazione

digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

Attestazione: il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

2.16 - Consultazione delle parti sociali

Il comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:

- a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

2.17 – Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comune può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un quarto della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2.18 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La mancata corresponsione del canone unico di occupazione suolo pubblico del

posteggio assegnato per un intero anno solare e il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del regolamento per la concessione di suolo pubblico.

Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge, 17 settimane nell'arco dell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previo comunicazione di avvio del relativo procedimento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

Articolo 62- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Suap.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale *n. 38 del 21/12/2016*

Articolo 64- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato il canone dovuto dagli operatori commerciali di posto fisso è determinato con deliberazione di giunta. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è determinato con deliberazione di giunta. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è determinato con deliberazione di giunta. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 65- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - fino a 8 ore riduzione 30%;
 - da 8 a 12 ore riduzione del 10%;
 - oltre 12 ore tariffa intera;
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
3. Per le occupazioni nel mercato settimanale da parte di produttori agricoli le tariffe sono ridotte del 50%.

Articolo 67- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 68- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 71- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli legali.

Articolo 72- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%¹¹.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

¹¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

Articolo 73- Attività di recupero

- 1.** Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone non supera l'importo di € 5,00.